

REGOLAMENTO (CEE) N. 1960/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1992

relativo al rilascio di titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi della specie *Agaricus* spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 30 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originarie di paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1843/92 della Commissione ⁽⁵⁾ ha rivisto, fino al 31 dicembre 1992, la ripartizione del quantitativo globale determinato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1707/90 prevede che, se i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo superano le quantità disponibili, la Commissione stabilisca una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti e sospenda il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che, per i funghi originari di Taiwan, i quantitativi richiesti il 10 luglio 1992 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possono essere rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati i titoli raggiungono il volume annuo destinato a Taiwan; che è pertanto necessario sospendere il rilascio di

titoli che possono beneficiare dell'esenzione dell'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 per i tradizionali importatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazioni richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1707/90 in data 10 luglio 1992 e comunicati alla Commissione il 13 luglio 1992 per funghi della specie *Agaricus* spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 30 originari di Taiwan sono rilasciati, con indicazione della dicitura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/90, limitatamente al 44 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli che possono beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è sospeso per le domande presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1707/90 a decorrere dal 13 luglio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 100.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 34.